

## SENTENZA

Cassazione penale sez. VI - 28/06/2017, n. 39338

Intestazione

### LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente -  
Dott. TRONCI Andrea - Consigliere -  
Dott. COSTANZO Angelo - rel. Consigliere -  
Dott. CRISCUOLO Anna - Consigliere -  
Dott. D'ARCANGELO Fabrizio - Consigliere -  
ha pronunciato la seguente:

#### SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.M. nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 10/06/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA:

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ANGELO COSTANZO;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Dott.ssa MARINELLI FELICETTA, che conclude per l'annullamento con

rinvio per il reato di appropriazione indebita, rigetto nel resto.

#### RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 3168/2016 la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Bologna a S.M. per i reati (in concorso con P.M., deceduto) di maltrattamenti, violazione di domicilio e appropriazione indebita ai danni di G.D.. Con dichiarazione dell'8/06/2016, depositata in udienza il 10/06/2016 S.M. ha dichiarato di rinunciare alla prescrizione.

2. Nel ricorso di S. si chiede l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione circa: a) la sussistenza dei reati di violazione di domicilio (artt. 110 e 614 c.p.) e appropriazione indebita (artt. 110 e 646 c.p.), perchè la condanna è stata fondata sulle dichiarazioni della persona offesa e dell'allora fidanzato (oggi marito) contenenti inverosimiglianze e contraddizioni e sull'assunto, giuridicamente erroneo, di una sua responsabilità perchè gestrice di fatto dell'albergo nel quale la persona offesa lavorava e alloggiava; b) la sussistenza del reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.), per avere considerato la ricorrente datrice di lavoro di fatto della G. solo a causa del suo legame sentimentale con il proprietario dell'albergo e in una posizione di supremazia rispetto alla G. nella organizzazione dell'impresa; c) la determinazione della pena non nel minimo edittale, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo e il secondo motivo di ricorso risultano manifestamente infondati perchè concernono la ricostruzione e la valutazione del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito: fatto salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, spettano al giudice di merito il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Rv. 250362).

Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito una congrua e adeguata motivazione basata su pertinenti massime di esperienza applicate senza incorrere in fallacie logiche. Sulla base delle dichiarazioni testimoniali, con valutazioni convergenti con quelle del Tribunale, ha fondato la responsabilità dell'imputata: per il reato ex art. 572 c.p., dalla

pluralità delle condotte vessatorie descritte nel capo di imputazione e, quanto al ruolo direttivo svolto dalla ricorrente, dall'essere stata lei a assumere la persona offesa e a impartirle gli ordini per lo svolgimento del lavoro nell'albergo in cui al contempo abitava (pur nella comune consapevolezza della presenza anche di P.M., convivente del S. e formale titolare dell'impresa), in una condizione di sottoposizione della G. all'autorità della S. in un contesto di parafamiliarità, ossia di prossimità permanente, di abitudini di vita proprie e comuni alle comunità familiari, con modalità, tipiche del rapporto familiare, caratterizzate da discrezionalità e informalità (Sez. 6, n. 13088 del 05/03/2014, Rv. 259591; Sez. 6, n. 24642 del 19/03/2014, Rv. 260063; Sez. 6, n. 24057 del 11/04/2014, Rv. 260066); per i reati ex artt. 614 e 646 c.p., dall'essere acclarato - anche in assenza di una diversa versione dell'imputata - che fu la S. a disporre che i beni della G. fossero, senza sua autorizzazione, asportati dalla camera che occupava e accatastati in garage dove non furono più rinvenuti quelli di maggiore valore (pag. 6 della sentenza di primo grado e pag. 5 di quella di secondo grado).

3. Manifestamente infondate sono anche le deduzioni sviluppate nel terzo motivo di ricorso: la Corte ha confermato la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale motivata dal Tribunale "per la particolare intensità del dolo e la durata delle condotte", il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - già escluse dal Tribunale in considerazione delle "modalità dei fatti, tutt'altro che episodici e occasionali" - per non avere rilevato elementi di valutazione favorevoli. Ha confermato il diniego della sospensione condizionale della pena motivato dal tribunale con la gravità delle condotte reiterate in un arco temporale "tutt'altro che circoscritto".

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2017